

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**(Prov. di Ascoli Piceno)**

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA                      REP \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE**

Con la presente scrittura tra:

- COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE, con sede in Viale dei Tigli n. 37 codice fiscale 80000490443, partita IVA 00430550442, nella persona del Sig. Prof. Raffaele Tassotti, nato a Montalto Delle Marche il 01/10/1950, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Montalto Delle Marche, C.F. TSS RFL 50R01 F415E, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in MONTALTO DELLE MARCHE Viale dei Tigli n. 37 e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, in qualità di proprietario dell'unità immobiliare in oggetto, per brevità, denominata anche "Comodante";

E

- La Società "PROM- EDIL", avente sede in Partanna, Via Castelvetro snc (codice fiscale e partita iva 01380030815), che con il suo legale rappresentante Sig. Giorgio di Stefano nato a Partanna il 25.08.1965 ed ivi residente Via Caprera 26 (codice fiscale DSTGRG65M25G347Q) per brevità, denominata anche "Comodataria";

**VISTO**

- il bando relativo ai lavori di ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO  
STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E

RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI", SECONDO STRALCIO LAVORI regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 478.227,54, di cui Euro 9.105,68 relativi ad oneri per la sicurezza,

- Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI", SECONDO STRALCIO LAVORI sottoscritto in data 03.10.2017 rep. 1259

Premesso che:

a) il Comune di Montalto delle Marche è proprietario dell'immobile sito in Montalto delle Marche Via dei Forni 3 meglio identificato al foglio 21 particella 202 sub 5

b) che la Comodante ha la piena disponibilità dell'Immobile;

c) che la Comodataria è interessata, per lo svolgimento delle proprie attività, all'utilizzo dei locali dell'immobile sopra descritto;

d) che la Comodante, conoscendo la natura e gli scopi perseguiti della Comodataria, dichiara la piena disponibilità a che l'Immobile sia destinato al perseguimento di detti scopi;

tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo.

La parte Comodante concede in comodato gratuito alla parte Comodataria i locali dell'immobile sito in Montalto delle Marche Via dei Forni 3 meglio identificato al foglio 21 particella 202 sub 5

La parte Comodataria dichiara di aver attentamente visitato ed esaminato i locali e di ritenerli adatti all'uso contrattualmente previsto, ed esonera espressamente la parte Comodante da ogni onere e responsabilità per difetto, diniego e revoca di concessioni, autorizzazioni e licenze a vario titolo necessarie.

E' fatto divieto assoluto alla parte comodataria di sub-comodare/locare i locali concessi in comodato.

Si rendono in ogni caso applicabili, anche per il sub-comodato/locazione tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto, nessuna esclusa.

La durata del presente comodato viene concordata per mesi tre TRE, con decorrenza dal 01/10/2017 e sino al 31/12/2017, senza possibilità alcuna di proroga tacita.

La parte Comodataria nulla dovrà corrispondere alla parte Comodante per il presente contratto, fatta eccezione per un rimborso forfetario delle spese sostenute per le utenze che, non potendo essere separate, rimangono a carico della Comodante e che, in base allo storico dei consumi, viene stabilita forfettariamente in € 150,00= mensili.

La parte Comodataria è costituita custode dell'immobile, manlevando la parte Comodante o chi per esso, da ogni responsabilità, danno, azione, cagione che potessero direttamente o indirettamente scaturire dall'esercizio dell'attività che verrà svolta nei locali concessi e con il presente atto si impegna fin d'ora ad accollarsi ogni e qualsiasi danno eveniente e imprevedibile verso persone e cose, ivi compreso il bene comodato.

La parte Comodataria è responsabile dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti emessi dalle competenti autorità riguardanti la sicurezza, l'igiene

e quant'altro si riferisca all'uso dei locali, sia per quanto direttamente condotto, che per quanto concesso eventualmente a terzi. Essa risponde in solido con l'eventuale sub comodatario/locatario per tutto quanto si possa verificare nello svolgimento dell'attività da quest'ultimo esercitata, esonerando al contempo da qualsiasi responsabilità la parte Comodante.

La parte Comodataria non può, senza il consenso della parte Comodante, eseguire innovazioni, migliorie e modifiche che restano, in ogni caso, acquisite dalla Comodante. Nel caso di innovazioni, migliorie o modifiche eseguite senza il consenso, resta fermo il diritto della Comodante di chiedere la messa in ripristino.

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono a carico per intero della parte Comodataria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni in materia di comodato di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Parte Comodante

Parte Comodataria

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile la parte Comodataria dichiara di aver preso visione delle clausole di cui sopra ed in particolare dei punti: 3), 4), 5), 7), 8),9),10),11),12) e di approvarli specificamente.

Parte Comodante

Parte Comodataria

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_